

Circolare n° 5/2018

A TUTTI I SIGNORI CLIENTI  
LORO SEDI

Milano, 17 Aprile 2018

## Sommario

|  |           |
|--|-----------|
| <i>Notiziario mese di Aprile 2018.....</i>   | <i>2</i>  |
| <i>Principali scadenze dal 16 aprile 2018 al 15 maggio 2018 .....</i>  | <i>4</i>  |
| <i>APPROFONDIMENTO 1: L'AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA (D.P.S.).....</i>  | <i>7</i>  |
| <i>APPROFONDIMENTO 2 : COMPILAZIONE MODELLI INTRASTAT 2018: LE NUOVE ISTRUZIONI .....</i>  | <i>9</i>  |
| <i>APPROFONDIMENTO 3 : MANUTENZIONI SU FABBRICATI A DESTINAZIONE ABITATIVA: LA LEGGE DI BILANCIO 2018 CHIARISCE LA DISCIPLINA DEI BENI SIGNIFICATIVI .....</i> | <i>12</i> |
| <i>APPROFONDIMENTO 4 : PRIME INDICAZIONI OPERATIVE SULLE MODALITÀ DI ACQUISTO DEL CARBURANTE DAL 1° LUGLIO 2018 .....</i>                                      | <i>21</i> |
| <i>APPROFONDIMENTO 5 : AGGIORNAMENTI AL MODELLO DI COMUNICAZIONE DELLE LIQUIDAZIONI IVA.....</i>   | <i>23</i> |
| <i>APPROFONDIMENTO 6: BILANCIO - I FATTI INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO NON CAMBIANO MAI LA NATURA DEL COMPONENTE .....</i>                       | <i>26</i> |
| <i>APPROFONDIMENTO 7 : SCADE IL PROSSIMO 15 MAGGIO IL TERMINE PER ADERIRE.....</i>   | <i>28</i> |
| <i>ALLA ROTTAMAZIONE DI CARTELLE E AVVISI DI PAGAMENTO .....</i>   | <i>28</i> |
| <i>APPROFONDIMENTO 8 : LE NOVITÀ SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016 .....</i>  | <i>30</i> |

Circolare informativa 5/2018 del 17 Aprile 2018 – Pag. 1 di 33  
(fonte : Euroconference Spa)

**Notiziario mese di Aprile 2018****CREDITO DI IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO****Definiti i criteri di individuazione delle attività ammissibili nel settore dei programmi informatici**

In base al “Manuale di Frascati” dell’Ocse che rappresenta la base interpretativa di riferimento del credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo, le attività di sviluppo di un *software* devono essere di tipo incrementale, nell’ambito delle attività di sviluppo sperimentale. Inoltre, l’esecuzione dello sviluppo di un software “*deve dipendere da un progresso scientifico e/o tecnologico e lo scopo del progetto deve essere la risoluzione di un problema scientifico o tecnologico su base sistematica*”.

In sintesi, non può essere classificato come ammissibile il progetto che si limita ad arricchire o potenziare un programma o un sistema già esistente; tale riconoscimento, infatti, si può avere soltanto in presenza di un progresso scientifico o tecnologico, che si traduce concretamente nell’incremento della conoscenza. La circolare specifica che l’utilizzo del *software* per una nuova applicazione o per un nuovo scopo non costituisce automaticamente un incremento scientifico o tecnologico.

**(Ministero dello sviluppo economico, circolare n. 59990, 09/02/2018)**

**SPLIT PAYMENT****Efficacia temporale dell’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti**

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha chiarito che la disciplina dello *split payment* ha effetto dalla data di inclusione del soggetto nell’elenco e della pubblicazione dell’elenco sul sito del Dipartimento delle Finanze. In considerazione della necessità di monitorare e aggiornare costantemente gli elenchi, che ora riportano anche la data di inclusione dei contribuenti soggetti allo *split payment*, agli stessi è attribuita efficacia costitutiva.

**(Ministero dell’economia e delle finanze, nota, 07/02/2018)**

**BONUS INTERVENTI EDILIZI****Pubblicata la guida fiscale aggiornata per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2018**

L’Agenzia delle entrate ha aggiornato sul proprio sito *web* la guida fiscale per le spese di ristrutturazioni edilizia che danno diritto alla detrazione del 50% nel limite di euro 96.000 per singolo intervento. La Legge di Bilancio per il 2018, analogamente a quanto già previsto per la riqualificazione energetica degli edifici, ha previsto anche che chi usufruisce del *bonus* dovrà inviare all’Enea, per via telematica, alcuni dati relativi alla tipologia di interventi effettuati; si tratta di informazioni che serviranno all’Agenzia per monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito in seguito alla realizzazione degli interventi di ristrutturazione. Il *vademecum* è completato da apposite tabelle riassuntive dei lavori agevolabili suddivisi in interventi sulle singole unità abitative e interventi sulle parti condominiali.

**(Agenzia delle entrate, Guida ristrutturazioni edilizie, 16/03/2018)**

#### **CREDITI COMMERCIALI VERSO LA P.A.**

##### **Chiarimenti sulla sospensione dei pagamenti di importo superiore a 5.000 euro in presenza di ruoli scaduti**

La Ragioneria Generale dello Stato ha fornito chiarimenti aggiuntivi alle prescrizioni stabilite dall'articolo 48-bis, D.P.R. 602/1973, le cui modalità attuative sono state adottate con il decreto del Mef n. 40 del 18 gennaio 2008. In particolare, sono stati analizzati alcuni profili critici inerenti l'ambito soggettivo, la scissione dei pagamenti, il pagamento e giudizio di ottemperanza, il mandato con rappresentanza e la procura all'incasso, l'inadempienza contributiva, la cessione del credito, il fermo amministrativo, il frazionamento dei pagamenti.

**(Ministero dell'Economia e delle Finanze, circolare n. 13, 21/03/2018)**

#### **SPESE DI ISTRUZIONE**

##### **Detrazione Irpef delle tasse e dei contributi delle università non statali**

Sono stati fissati gli importi massimi detraibili relativi alle tasse e ai contributi per le iscrizioni ad atenei non statali versati nel 2017. Il decreto è adottato in base all'articolo 15, comma 1, lettera e), D.P.R. 917/1986 che prevede la detrazione Irpef del 19% delle spese sostenute per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà con decreto del Miur da emanare entro il 31 dicembre, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali.

**(Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Decreto 28/12/2017, G.U. n. 64 del 17/03/2018)**

**Principali scadenze dal 16 aprile 2018 al 15 maggio 2018**

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 aprile al 15 maggio 2018, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011.

**SCADENZE FISSE****Versamenti Iva mensili**

Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di marzo (codice tributo 6003).

I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.

**Versamento dei contributi Inps**

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di marzo, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

**Versamento delle ritenute alla fonte**

Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:

- sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef;
- sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;
- sui redditi di lavoro autonomo;
- sulle provvigioni;
- sui redditi di capitale;
- sui redditi diversi;
- sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia;
- sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.

**Versamento ritenute da parte condomini**

Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

**Accise - Versamento imposta****16  
aprile**

|                      |  |
|----------------------|--|
|                      | <p>Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.</p> <p><b>Versamento saldo Iva 2018</b><br/>Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d'imposta relativo all'anno 2017, risultante dalla dichiarazione annuale, e che hanno scelto il versamento rateale, devono versare la seconda rata del conguaglio annuale dell'Iva utilizzando il codice tributo 6099.</p> <p><b>Ravvedimento versamenti entro 30 giorni</b><br/>Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, entro lo scorso 16 marzo.</p>   |
| <b>20<br/>aprile</b> | <p><b>Presentazione dichiarazione periodica Conai</b><br/>Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di marzo, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.</p> <p><b>Dichiarazione Moss</b><br/>Scade oggi il termine per la presentazione della Dichiarazione Iva Moss attraverso il Portale Moss relativamente al primo trimestre 2018.</p>  |
| <b>26<br/>aprile</b> | <p><b>Presentazione elenchi Intrastat mensili e trimestrali</b><br/>Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile e trimestrale, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente. I mensili devono anche presentare in medesima data, ai soli fini statistici, il modello relativo agli acquisti.</p>  |
| <b>30<br/>aprile</b> | <p><b>Presentazione elenchi Intra 12 mensili</b><br/>Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di febbraio.</p> <p><b>Presentazione del modello Uniemens Individuale</b><br/>Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di marzo.</p> <p><b>Comunicazione dei compensi riscossi da parte di strutture sanitarie private</b><br/>Ultimo giorno utile per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate da parte delle strutture sanitarie private, assoggettate al sistema di riscossione accentrata dei compensi, della comunicazione relativa ai compensi percepiti nell'anno precedente.</p> <p><b>Presentazione richiesta rimborso o compensazione credito Iva trimestrale</b></p> |

|                      |   |
|----------------------|---|
|                      | <p>Scade il termine per presentare la richiesta di rimborso o per l'utilizzo in compensazione del credito Iva riferito al primo trimestre 2018 (Modello TR).</p> <p><b>Dichiarazione Iva 2018</b><br/>Scade oggi il termine per la presentazione della dichiarazione Iva 2018 relativa al periodo di imposta 2017.</p> <p><b>Approvazione bilancio 120 gg società di capitali</b><br/>Scade oggi il termine per l'adunanza assembleare di approvazione del bilancio senza rinvio al termine lungo.</p> <p><b>Bonus Autotrasportatori</b><br/>Scade oggi il termine per gli esercenti l'attività di autotrasporto merci in conto proprio o per conto terzi, il termine per presentare apposita istanza al fine di al beneficio sulla spesa di gasolio uso autotrazione utilizzato per il rifornimento di veicoli con massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate nel trimestre precedente.</p> <p><b>Dichiarazione dei redditi <i>de cuius</i></b><br/>Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi per gli eredi dei soggetti deceduti a decorrere dal 1° giugno 2017</p> <p><b>Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione</b><br/>Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° aprile 2018.</p> |
| <b>15<br/>maggio</b> | <p><b>Registrazioni contabili</b><br/>Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.</p> <p><b>Fatturazione differita</b><br/>Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.</p> <p><b>Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche</b><br/>Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.</p>   |

**APPROFONDIMENTO 1: L'AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA (D.P.S.)**

Il Documento Programmatico sulla Sicurezza è un documento interno che descrive il livello di implementazione della gestione della *privacy* aziendale, ai sensi dell'allegato B, D.Lgs. 196/2003. Seppure l'obbligo di redazione annuale del D.P.S. sia stato abrogato dal D.L. 5/2012 convertito nella L. 35/2012, sono tuttora in vigore le previsioni contenute negli articolo 33 e ss., D.Lgs. 196/2003 (Misure minime di sicurezza).

Imprese e professionisti devono strutturare la propria organizzazione aziendale al fine di rispettare le misure minime di sicurezza, riducendo i rischi di perdita, di accesso non autorizzato e di trattamento non consentito dei dati personali (anche se vengono trattati dati solo di tipo comune, non necessariamente sensibili o giudiziari). Resta quindi consigliabile continuare a redigere annualmente il Documento Programmatico sulla Sicurezza.

È a carico dei titolari del trattamento di dati l'obbligo di redazione di idonee informative (ai dipendenti e collaboratori; ai clienti e ai fornitori; agli utenti del sito *web*; etc.), nonché la nomina degli incaricati al trattamento dei dati personali, ed eventualmente dei responsabili, con particolare attenzione ai casi di affidamento dei dati personali in *outsourcing*.

Qualora l'impresa si avvalga di amministratori di sistema, figure specificamente dedicate alla gestione dei sistemi informatici e della sicurezza, il titolare del trattamento deve valutare l'effettiva capacità ed affidabilità dei soggetti preposti e avvalersi di idonei sistemi di controllo (tramite appositi *software*) dell'attività posta in essere dagli amministratori medesimi.

**Dal 25 maggio 2018 in vigore il Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali**

Il garante della *privacy* ha elaborato e pubblicato sul sito [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it) una guida utile all'applicazione del Regolamento UE 2016/679 che entrerà in vigore in Italia il 25 maggio 2018.

Il testo della Guida è articolato in 6 sezioni tematiche:

- 1) fondamenti di liceità del trattamento;
- 2) informativa;
- 3) diritti degli interessati;
- 4) titolare, responsabile, incaricato del trattamento;
- 5) approccio basato sul rischio del trattamento e misure di *accountability* di titolari e responsabili;
- 6) trasferimenti internazionali di dati.

Attraverso raccomandazioni specifiche vengono suggerite alcune azioni che possono essere intraprese sin d'ora perché fondate su disposizioni precise del Regolamento che non lasciano spazi a interventi del Legislatore nazionale.





**APPROFONDIMENTO 2 : COMPILAZIONE MODELLI INTRASTAT 2018: LE NUOVE ISTRUZIONI**

Con la **Determinazione congiunta Agenzia delle entrate e Agenzia delle dogane n. 13799 dell'8 febbraio 2018** vengono corrette le istruzioni alla compilazione dei modelli Intrastat al fine di recepire le importanti semplificazioni introdotte lo scorso anno con il Provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 194409 del 25 settembre 2017, in attuazione dell'articolo 50, comma 6, terzo periodo, D.L. 331/1993.

La finalità di tale provvedimento, come già ricordato in precedenti informative, è quella di semplificare l'attuale disciplina evitando duplicazioni di adempimenti e riducendo la platea dei soggetti obbligati alla trasmissione degli elenchi nonché i dati da tramettere, pur nel rispetto degli obblighi informativi richiesti in sede comunitaria.

Relativamente alla decorrenza di tali semplificazioni, le stesse si applicano agli elenchi riepilogativi i cui periodi di riferimento decorrono dal 1° gennaio 2018 e quindi già a partire dalla scadenza dello scorso 26 febbraio 2018 (in quanto il giorno 25 cadeva di domenica) per quanto riguarda gli adempimenti mensili e da quella del prossimo 25 aprile 2018 per gli elenchi con periodicità trimestrale.

Andiamo quindi di seguito ad esaminare **più nel dettaglio** le semplificazioni disposte dal citato Provvedimento del 25.09.2017 in virtù della loro trasposizione nelle nuove istruzioni per la compilazione dei modelli approvate con la determinazione dello scorso 8 febbraio.

**Gli acquisti di beni e di servizi (modelli INTRA 2-bis e INTRA 2-quater)**

Gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di beni (modello INTRA 2-bis) e agli acquisti di servizi (modello INTRA 2-quater) sono stati mantenuti solo per adempiere a finalità statistiche. Oltre a questa semplificazione, che consiste nella riduzione dei dati da comunicare, sono state innalzate le soglie che determinano la sussistenza dell'obbligo, riducendo così il numero dei soggetti tenuti all'adempimento. Da ciò ne è conseguita l'eliminazione dell'obbligo di trasmettere gli elenchi relativi agli acquisti intracomunitari di beni e servizi con cadenza trimestrale mentre è stato mantenuto l'obbligo di trasmettere gli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari di beni e di servizi con cadenza mensile.

In particolare:

- il modello INTRA 2-bis relativo all'acquisto di beni deve essere trasmesso all'Agenzia delle dogane con periodicità mensile, con l'indicazione dei soli dati statistici, nel caso in cui in almeno uno dei quattro trimestri precedenti siano stati effettuati acquisti intracomunitari per un ammontare uguale o superiore a 200.000 euro (precedente soglia 50.000 euro);

- il modello INTRA 2-*quater* relativo agli acquisti di servizi deve essere trasmesso all’Agenzia delle dogane con cadenza mensile, con l’indicazione dei soli dati statistici, da parte dei soggetti passivi che almeno in uno dei quattro trimestri precedenti hanno realizzato un ammontare di tali acquisti uguale o superiore a 100.000 euro (precedente soglia 50.000 euro).

Oltre alla modifica delle soglie per la sussistenza di tale obbligo, vengono anche modificati i criteri in base ai quali determinare la periodicità di trasmissione degli elenchi (aspetto che si analizza in seguito posto che gli stessi riguardano anche le cessioni e le prestazioni rese).

Infine, per i soggetti passivi che non superano le anzidette soglie, la trasmissione degli elenchi è facoltativa in quanto per tali soggetti i dati di rilevanza statistica sono desunti dall’Agenzia delle entrate dallo Spesometro (obbligo di comunicazione dati fatture previsto dall’articolo 21, D.L. 78/2010) oppure da coloro che hanno optato per il regime delle fatture elettroniche previsto dall’articolo 1, D.Lgs. 127/2015.

### **Le cessioni intracomunitarie di beni (modello INTRA 1-bis)**

Con riferimento agli elenchi relativi alle cessioni intracomunitarie di beni (modello INTRA 1-*bis*) trasmessi dai soggetti tenuti a presentare gli elenchi con cadenza mensile, vengono previste semplificazioni per quanto attiene alla comunicazione dei dati statistici.

La semplificazione consiste quindi nel rendere facoltativa l’indicazione dei dati di rilevanza statistica da parte dei soggetti che non hanno realizzato in nessuno dei quattro trimestri precedenti cessioni intracomunitarie di beni per un ammontare totale trimestrale uguale o superiore a 100.000 euro. Al di sotto di tale soglia viene meno l’obbligo di comunicare dati statistici mentre rimane invariato il precedente obbligo di segnalazione dei dati fiscali parametrato alla soglia dei 50.000 euro.

### **I servizi intracomunitari resi (MODELLO INTRA 1-*quater*)**

Nonostante l’attuale versione dell’articolo 50, comma 6, D.L. 331/1993 non preveda più tale adempimento, per ragioni di compatibilità comunitaria con l’articolo 262 della Direttiva 2006/112/CE, le istruzioni prevedono ancora l’obbligo di trasmissione dell’elenco dei servizi intracomunitari resi (modello INTRA 1-*quater*). Detto modello va trasmesso a cadenza mensile da parte dei soggetti che hanno realizzato un ammontare di operazioni intracomunitarie attive superiore a 50.000 euro, e trimestralmente se l’ammontare delle operazioni effettuate non supera tale soglia. Analogamente a quanto già previsto in precedenza, i dati da comunicare sono solo quelli con valenza fiscale. Di fatto nessuna modifica ha interessato tale modello, se non per la semplificazione riguardante il campo “Codice servizio” di cui diremo in seguito.

### **Nuovi criteri per verificare il superamento delle “soglie”**

Come già anticipato in precedenza, dal 2018 la verifica in ordine al superamento della soglia deve effettuarsi **distintamente** per ogni categoria di operazioni in quanto le soglie operano in ogni caso in maniera **indipendente**, con la conseguenza che il superamento della soglia per una singola categoria non incide sulla periodicità relativa alle altre categorie di operazioni.

Ancorché tale aspetto non sia ancora stato chiarito dall’Agenzia delle entrate, al fine di prevedere un criterio unitario per tutti i modelli, si ritiene lo stesso debba riguardare tutte le soglie:

- sia quelle nuove, individuate per la trasmissione degli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari di beni e per gli elenchi riepilogativi dei servizi ricevuti;
- sia quelle già previste per determinare la periodicità di trasmissione degli elenchi delle cessioni intracomunitarie e dei servizi intracomunitari resi.

Dovrebbero quindi ritenersi superate le precedenti regole (si veda l’articolo 2, D.M. 22 febbraio 2010) in base alle quali la periodicità di presentazione poteva essere diversa per gli elenchi delle operazioni rese, da un lato, e per quelli delle operazioni ricevute dall’altro.

### Servizi resi e ricevuti: ridotti i numeri del “Codice servizio”

L’ultima semplificazione introdotta riguarda gli elenchi relativi alle prestazioni di servizi intracomunitari, sia resi sia ricevuti e in particolare le modalità di indicazione, nell’apposita colonna “Codice servizio”, della tipologia del servizio reso o ricevuto, desumibile dalla tabella di classificazione CPA 2008.

A partire dagli elenchi riferiti a periodi decorrenti dal mese di gennaio 2018 si potrà indicare la tipologia del servizio reso o ricevuto con riferimento non più al 6° bensì al 5° livello della citata tabella di classificazione dei prodotti associati all’attività (CPA) con una riduzione di circa il 50% dei codici da selezionare (la tabella è pubblicata nella sezione dedicata all’Intrastat del sito dell’Agenzia delle dogane).

Dal tenore delle istruzioni si evince che avvalersi di tale semplificazione costituisce per gli operatori una facoltà, e dunque può ritenersi corretto anche indicare nella colonna “codice servizio” lo stesso codice a 6 cifre già in precedenza utilizzato.

Infine, è previsto che la misura verrà accompagnata dall’introduzione di un motore di ricerca e di forme di assistenza più mirata per la ricerca dei codici corretti: infatti, mentre per la classificazione dei beni, la corretta tipologia da indicare nei modelli può essere facilmente identificata avvalendosi di una apposita funzione di ricerca predisposta nel sistema AIDA, ciò non è ancora stato previsto per individuare la classificazione dei servizi. È auspicabile quindi che tale facilitazione sia introdotta al più presto.

**APPROFONDIMENTO 3 : MANUTENZIONI SU FABBRICATI A DESTINAZIONE ABITATIVA: LA LEGGE DI BILANCIO 2018 CHIARISCE LA DISCIPLINA DEI BENI SIGNIFICATIVI**

## Introduzione

Sulle prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, realizzati su immobili residenziali, è prevista l'applicazione dell'Iva ridotta al 10%.

Le cessioni di beni, relativamente a tali prestazioni, sono, invece, assoggettabili ad aliquota Iva ridotta solo se la relativa fornitura è posta in essere nell'ambito del contratto di appalto.

Tuttavia, quando l'appaltatore fornisce beni di valore significativo, l'aliquota ridotta si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi.

Ad introdurre l'applicazione di una aliquota agevolata ha pensato il Legislatore che con la Finanziaria per l'anno 2000, articolo 7, comma 1, lettera b), L. 488/1999, ha previsto l'applicabilità dell'aliquota Iva ridotta del 10% per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'articolo 31, comma 1, lettere a) e b), L. 457/1978, purché eseguiti su immobili a prevalente destinazione abitativa privata.

L'agevolazione, dopo essere stata prorogata di anno in anno fino al 31 dicembre 2010, è stata definitivamente prevista a regime con la L. 131/2009.

Chiaramente nella determinazione della agevolazione occorre tener conto della prestazione complessivamente intesa e quindi anche delle materie prime, semilavorati e beni finiti forniti ed utilizzati dalle aziende che eseguono il lavoro. Tuttavia, sull'argomento, è intervenuta l'Agenzia delle entrate che con propria circolare n. 71/E/2000, ha chiarito che all'applicazione dell'aliquota agevolata sulla fornitura di beni fanno eccezione i beni aventi valore significativo (beni significativi) individuati da apposito decreto del Ministero delle finanze datato 29 dicembre 1999.

Di seguito si ripercorrerà la normativa e i passi da seguire per la corretta fatturazione di tali tipologie di prestazioni.

## Manutenzioni ordinarie

Sono interventi di manutenzione ordinaria quelli relativi alla riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, nonché quelle necessarie ad integrare e mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, in particolare sono considerati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, opere di manutenzione ordinaria i seguenti interventi:

|   |
|---|
| sostituzione integrale o parziale di pavimenti e le relative opere di finitura e conservazione;                             |
| riparazione di impianti per servizi accessori (impianto idraulico, impianto per lo smaltimento delle acque bianche e nere); |
| rivestimenti e tinteggiature di prospetti esterni senza modifiche dei preesistenti oggetti, ornamenti, materiali e colori;  |
| rifacimento intonaci interni e tinteggiatura;   |
| rifacimento pavimentazioni esterne e manti di copertura senza modifiche ai materiali;                                       |
| sostituzione tegole e altre parti accessorie deteriorate per smaltimento delle acque, rinnovo delle impermeabilizzazioni;   |
| riparazioni balconi e terrazze e relative pavimentazioni;   |
| riparazione recinzioni;   |
| sostituzione di elementi di impianti tecnologici;   |
| sostituzione infissi esterni e serramenti o persiane con serrande, senza modifica della tipologia di infisso;               |
| adeguamento degli impianti elettrici e di riscaldamento;  |
| rifacimento di parte delle strutture portanti dei pavimenti e dei rivestimenti;   |
| installazione di ascensori e scale di sicurezza;  |
| sostituzione di serramenti interni ed esterni;  |
| interventi sulle parti lignee esterne e realizzazione di poggiate arricchenti la facciata;                                  |
| demolizione di tramezzature e realizzazione di nuove mura divisorie;  |
| chiusura di vani porta esistenti con apertura di nuovi vani;  |
| spostamento della cucina in altro locale, creazione di un nuovo bagno e spostamento del bagno preesistente;                 |
| posa in opera di nuovi impianti e rivestimenti;   |
| sostituzione delle funi degli ascensori e dei pannelli per adeguamento alle norme di legge;                                 |

|  |
|--|
| sostituzione della centralina e delle sonde per la regolazione automatica del calore distribuito dalla centrale termica;       |
| riparazione di perdite d'acqua delle condotte in pressione dell'impianto condominiale;   |
| lavori di scavo e ripristino del piano cortile e posa in opera di tubi per il trasferimento del contatore dell'acqua potabile; |
| sostituzione del manto di tegole;  |
| rifacimento dell'impermeabilizzazione e del piano piastrellato;  |
| impermeabilizzazione delle grondaie del tetto;   |
| verniciatura dei parapetti in metallo dei balconi.   |

### Manutenzione straordinaria

Sono opere di manutenzione straordinaria quelle necessarie a rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché a realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici, purché non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche di destinazione d'uso dell'immobile. In particolare si intendono a carattere straordinario, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli interventi di:

|  |
|--|
| installazione di ascensori e scale di sicurezza;   |
| realizzazione e miglioramento dei servizi igienici;  |
| sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso; |
| rifacimento di scale e rampe;  |
| interventi finalizzati al risparmio energetico;  |
| recinzione dell'area privata (realizzazione di recinzioni, muri di cinta e cancellate);                                  |
| costruzione di scale interne;  |
| demolizione e rifacimento dei canali di grondaia e pluviali in lamiera con nuovi elementi di rame e nuove installazioni; |
| sostituzione dei cancelletti di ingresso carraio e pedonabile con altri aventi caratteristiche e colori diversi;         |
| realizzazione di un marciapiede su suolo privato con posa di nuova pavimentazione;                                       |
| installazione di un nuovo impianto di condizionamento con unità refrigerante esterna e unità ventilanti interne pensili; |

|  |
|--|
| sostituzione della caldaia esistente ed installazione di un nuovo bollitore per acqua sanitaria; |
| modifica dell'impianto idrico con sostituzione e nuovo posizionamento dell'autoclave;            |
| interventi di adeguamento degli impianti alle norme antincendio;                                 |
| apertura di lucernari di mansarde, senza modifica della destinazione d'uso;                      |
| demolizione e ricostruzione di tramezzi e solai;   |
| costruzione o rifacimento totale di sistemazioni esterne;  |
| installazione di un ascensore.   |

### Fabbricati a prevalente destinazione abitativa

Sono considerati fabbricati a prevalente destinazione abitativa:

- le unità immobiliari classate nella categoria A, con l'esclusione dell'A10, indipendentemente dall'utilizzo dell'immobile (comprese le unità pertinenziali all'immobile abitativo),
- gli edifici che abbiano oltre il 50% della superficie dei piani sopra terra destinati ad abitazione privata.

### Beni significativi

I beni definiti significativi, così come tassativamente elencati dal D.M. 29 dicembre 1999, sono i seguenti:

|  |
|--|
| ascensori e montacarichi                               |
| infissi esterni e interni                              |
| caldaie  |
| video citofoni   |
| apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria |
| sanitari e rubinetteria da bagni                       |
| impianti di sicurezza                                  |

Secondo le indicazioni dell'Amministrazione finanziaria a tali beni, data la presunzione di rilevanza del valore rispetto alla prestazione, l'Iva si applica con aliquota ridotta ma solo fino a concorrenza del valore della prestazione stessa al netto del valore dei beni, ovvero solo sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi.

Il limite sul quale diviene applicabile l'aliquota ridotta si determina cioè sottraendo dall'importo complessivo della prestazione, rappresentato dall'intero corrispettivo dovuto dal committente, il valore dei beni significativi:

|  |   |
|--|---|
| <b>Limite applicabilità aliquota ridotta 10%</b> | Corrispettivo dovuto al committente – Valore dei beni significativi |
|--|---|

L'Iva con aliquota agevolata non trova in ogni caso applicazione:

|   |
|---|
| ai materiali o ai beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori                               |
| ai materiali o ai beni acquistati direttamente dal committente  |
| alle prestazioni professionali, anche se effettuate nell'ambito degli interventi finalizzati al recupero edilizio |
| alle prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori                     |

In tutti questi casi la fatturazione dei beni dovrà avvenire con l'aliquota Iva ordinaria del 22% alla ditta principale che, successivamente, fatturerà la prestazione al committente con l'Iva al 10%, sempre che ricorrano i presupposti.

Di seguito si propongono degli esempi di applicazione dell'aliquota iva ridotta in caso di esistenza di beni significativi:

### Esempio 1

Mario Rossi effettua un intervento di manutenzione straordinaria su suo appartamento, il costo complessivo dello stesso è pari a 10.000 euro, più precisamente l'intervento è composto della:

- a) prestazione lavorativa il cui costo è pari a 4.000 euro;
- b) dei beni significativi il cui costo è pari a 6.000 euro.



In tale caso occorre chiedersi su quale importo possa trovare applicazione l'aliquota agevolata. Tornando alla formula già indicata occorrerà fare la differenza tra il corrispettivo complessivo dovuto al committente e il valore dei beni significativi, da cui:

$$10.000 - 6.000 = 4.000$$

Ne consegue che l'applicazione dell'Iva sarà la seguente:

| Attività                              | Importo    | Aliquota | Iva |
|---------------------------------------|------------|----------|-----|
| prestazione lavorativa                | 4.000 euro | 10%      | 400 |
| beni significativi (entro nel limite) | 4.000 euro | 10%      | 400 |
| beni significativi (oltre il limite)  | 2.000 euro | 22%      | 440 |

## Esempio 2

Mario Rossi effettua un intervento di manutenzione straordinaria su suo appartamento, il costo complessivo dello stesso è pari a 10.000 euro, più precisamente l'intervento è composto della:

- prestazione lavorativa il cui costo è pari a euro 6.000,
- dei beni significativi il cui costo è pari a euro 4.000.

In tale caso occorre chiedersi su quale importo possa trovare applicazione l'aliquota agevolata. Tornando alla formula già indicata occorrerà fare la differenza tra il corrispettivo complessivo dovuto al committente e il valore dei beni significativi, da cui:

$$10.000 - 4.000 = 6.000$$

Ne consegue che l'applicazione dell'iva sarà la seguente:

| Attività                              | Importo    | Aliquota | Iva |
|---------------------------------------|------------|----------|-----|
| prestazione lavorativa                | 6.000 euro | 10%      | 600 |
| beni significativi (entro nel limite) | 4.000 euro | 10%      | 400 |

**Esempio 3**

Mario Rossi effettua un intervento di manutenzione straordinaria su suo appartamento, il costo complessivo dello stesso è pari a euro 3.500, più precisamente l'intervento è composto:

- a) dalla prestazione lavorativa il cui costo è pari a 1.000 euro;
- b) dalle materie prime il cui costo è pari a 500;
- c) dai beni significativi il cui costo è pari a 2.000 euro.

In tale caso occorre chiedersi su quale importo possa trovare applicazione l'aliquota agevolata. Tornando alla formula già indicata occorrerà fare la differenza tra il corrispettivo complessivo dovuto al committente e il valore dei beni significativi, da cui:

$$3.500 - 2.000 = 1.500$$

Ne consegue che l'applicazione dell'iva sarà la seguente:

| Attività   | Importo    | Aliquota | Iva |
|--|------------|----------|-----|
| prestazione lavorativa (comprese le materie prime) | 1.500 euro | 10%      | 150 |
| beni significativi (entro nel limite)              | 1.500 euro | 10%      | 150 |
| beni significativi (oltre il limite)               | 500 euro   | 22%      | 110 |

**Esempio di fattura per i beni di valore significativo**

|  |                          |
|--|--------------------------|
| INTESTAZIONE DITTA APPALTANTE  |                          |
|  | INTESTAZIONE COMMITTENTE |
| FATTURA N. 5 DATA 06.03.2018   |                          |
| Oggetto: manutenzione straordinaria per realizzazione di servizi igienico-sanitari presso vostra abitazione in Via ..... |                          |
| Posa in opera  | 1.500                    |
| Sanitari (bene significativo)  | <u>2.000</u>             |
| Totale imponibile  | 3.500                    |

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Iva del 10% su 3.000  | 300          |
| Iva del 22% su 500    | <u>110</u>   |
| <b>Totale fattura</b> | <b>3.910</b> |



Secondo il dettato della circolare n. 98/E/2000 se l'intervento comprende più manutenzioni e solo per alcune è previsto l'impiego di beni significativi, per il calcolo della quota non agevolata, il valore della prestazione va assunto complessivamente quando il contratto è unico.

### Novità Legge di Bilancio 2018

La L. 205/2017 (Legge di Bilancio per il 2018) ha introdotto all'articolo 1, comma 19, opportuni chiarimenti sull'aliquota Iva agevolata applicabile ai beni significativi nell'ambito della manutenzione ordinaria e straordinaria, sempre se realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata come innanzi definiti.

Si tratta di una interpretazione autentica dei già citati articolo 7, comma 1, lettera b), L. 488/1999 e D.M. 29 dicembre 1999 e che in buona parte recepisce i chiarimenti già forniti sul punto dall'Amministrazione finanziaria.

Secondo l'interpretazione autentica fornita dal Legislatore la determinazione dei beni significativi deve essere effettuata:

- avendo riguardo all'accordo contrattuale tra le parti;
- sulla base dell'autonomia funzionale delle parti staccate rispetto al manufatto principale come individuato nel [D.M. 29 dicembre 1999](#);
- tenendo conto solo di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi (materie prime e manodopera impiegata per la produzione).

In merito all'aspetto contrattuale il legislatore ha chiarito che non rileva la circostanza che il contratto sia riconducibile all'appalto o alla prestazione d'opera, ciò che interessa è che la prestazione abbia ad oggetto la realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Allo stesso tempo risulta confermato che la base imponibile Iva deve essere costituita dall'ammontare dei corrispettivi dovuti al cedente o al prestatore secondo le condizioni contrattuali e che quale valore dei beni significativi deve essere assunto quello risultante dall'accordo contrattuale stipulato dalle parti nell'esercizio della loro autonomia privata.

Va inoltre sottolineato che il valore della prestazione come risultante dall'accordo contrattuale stipulato dalle parti deve tenere conto di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni e quindi anche delle materie prime oltre che della manodopera impiegata.

In ogni caso il valore dei beni significativi non può essere inferiore:

- al relativo prezzo di acquisto, laddove il prestatore non sia anche il produttore;
- al prezzo di acquisto dei beni/materie prime nonché della manodopera diretta necessari alla produzione dei beni stessi.

➔ Si esclude quindi l'obbligo di ricarico sulla rivendita dei beni significativi da parte del fornitore.

### Decorrenza

La decorrenza della interpretazione autentica, fatti salvi comportamenti difformi tenuti fino a tale data, è il 1° gennaio 2018 data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2018. Pertanto, nessuna sanzione, ma anche nessun rimborso, spetterà ai contribuenti per i comportamenti tenuti nel passato.



**APPROFONDIMENTO 4 : PRIME INDICAZIONI OPERATIVE SULLE MODALITÀ DI ACQUISTO DEL CARBURANTE DAL 1° LUGLIO 2018**

Come noto dal prossimo 1° luglio 2018 la detrazione dell'Iva relativa all'acquisto di carburanti e lubrificanti per autotrazione presso impianti stradali di distribuzione (benzinai) è subordinata all'avvenuto pagamento attraverso mezzi di pagamento tracciabili.

I mezzi di pagamento tracciabili individuati dalla L. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) sono i seguenti:

- |   |
|---|
| • carte di credito  |
| • carte di debito   |
| • carte prepagate emesse da intermediari finanziari residenti |

Con il recente **provvedimento direttoriale n. 73203 del 4 aprile 2018**, l'Agenzia delle entrate ha specificato che sono validi strumenti di pagamento tracciabili anche:

- |  |
|--|
| • gli assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali  |
| • i pagamenti elettronici (addebito diretto, bonifico bancario o postale, bollettino postale, carte di debito e di credito, carte prepagate) |
| • gli altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in conto corrente                                |

Resta valida anche la seconda previsione già introdotta dalla Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017) e che riguarda non l'Iva ma le imposte dirette, secondo la quale dal prossimo 1° luglio, le cessioni di carburante (i lubrificanti, in tal caso, non vengono richiamati) dovranno essere accompagnate da una fatturazione elettronica. Obbligo che, a quanto ad oggi noto, riguarderà sia le cessioni effettuate presso i distributori stradali, ma anche quelle effettuate – ad esempio – da un grossista a una azienda che ha la propria cisterna di carburante interna, ovvero ad un consorzio di acquisto che si rifornisce per i propri aderenti (tipicamente autotrasportatori).

**Il diverso ambito applicativo**


|                   |   |
|-------------------|---|
| normativa Iva     | riguarda sia il carburante che i lubrificanti |
| normativa dirette | riguarda solo il carburante                   |

La fattura elettronica, dovrà, essere accompagnata da un pagamento tracciato secondo le modalità sopra descritte, ne consegue che:

|                         |   |
|-------------------------|---|
| è onere del cedente     | emettere fattura elettronica                |
| è onere dell'acquirente | effettuare il pagamento con mezzi tracciati |

**Netting**

Il citato provvedimento direttoriale ammette anche la possibilità di fare ricorso allo strumento del “*netting*”, mediante adesione a un “*circuito*” attivato da compagnie petrolifere o altri soggetti abilitati. Tale formula eviterebbe ogni problematica legata all’emissione della fattura elettronica da parte del gestore della pompa in quanto l’acquisto si considera effettuato direttamente presso la compagnia petrolifera che, a normativa vigente, sarà comunque obbligata all’emissione di una fattura elettronica, ma con meno difficoltà. Anche in questo caso i pagamenti potranno essere eseguiti con tutti i mezzi elencati in precedenza.



## APPROFONDIMENTO 5 : AGGIORNAMENTI AL MODELLO DI COMUNICAZIONE DELLE LIQUIDAZIONI IVA

Con provvedimento n. 62214 del 21 marzo 2018, l'Agenzia delle entrate ha approvato i correttivi al modello di Comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva, necessario per la predisposizione dell'adempimento telematico previsto dall'articolo 21-*bis*, D.L. 78/2010.

Il modello va presentato **entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre**, con la sola eccezione del secondo trimestre dell'anno solare, dove la scadenza è prorogata di 16 giorni (scadenza al 16 settembre). La prossima Comunicazione da inviare, quella relativa al primo trimestre 2018, è in scadenza il **prossimo 31 maggio**.

Qualora il termine di presentazione della Comunicazione cada di sabato o in giorni festivi, lo stesso viene prorogato al primo giorno feriale successivo. Il modello di Comunicazione deve essere presentato esclusivamente in via telematica, direttamente dal contribuente o per il tramite di intermediari abilitati.

### Il modello

L'obbligo di presentazione della Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva è previsto dall'articolo 21-*bis*, D.L. 78/2010.

La struttura del modello è semplice, in quanto costituita solo dal Frontespizio e dal quadro VP. Per ciascuna liquidazione periodica (mensile o trimestrale) deve essere compilato un distinto modulo della Comunicazione, compilando il campo "Mod. N." posto in alto a destra nel quadro VP. Pertanto, i contribuenti che effettuano:


- a) esclusivamente liquidazioni periodiche mensili, devono compilare un modulo per ciascun mese del trimestre;
- b) esclusivamente liquidazioni periodiche trimestrali, devono compilare un unico modulo per il trimestre;
- c) sia liquidazioni mensili sia trimestrali (in caso di contabilità separate), devono compilare un modulo per ciascun mese e un modulo per il trimestre.

### Decorrenza

Come precisato dal provvedimento attuativo, il nuovo modello (che presenta la medesima struttura e le medesime regole di invio del precedente) deve essere **utilizzato a decorrere** dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva relative al **primo trimestre dell'anno d'imposta 2018**, da presentare entro l'ultimo giorno del mese di maggio 2018.

### Operazioni straordinarie

Nel rigo VP1 è stata aggiunta la casella dedicata alle operazioni straordinarie.



In particolare, le istruzioni distinguono le modalità di compilazione a seconda che operazione si sia realizzata durante il trimestre oggetto di Comunicazione (ad esempio dal 1° gennaio 2018 al 31 marzo 2018) ovvero successivamente al trimestre ma entro il termine di presentazione della Comunicazione (ad esempio dal 1° aprile 2018 al 31 maggio 2018).

⇒ *Operazione straordinaria o trasformazione avvenuta durante il trimestre oggetto della Comunicazione*

- 1 Nel caso in cui il soggetto dante causa (società incorporata o scissa, soggetto conferente, cedente o donante) si sia estinto per effetto dell'operazione straordinaria o della trasformazione, il soggetto avente causa (società incorporante o beneficiaria, soggetto conferitario, cessionario o donatario) deve presentare due distinte Comunicazioni:
  - la prima contenente i dati delle liquidazioni effettuate dal soggetto stesso nel trimestre cui si riferisce la Comunicazione;
  - la seconda contenente i dati delle liquidazioni effettuate dal soggetto dante causa nella frazione di trimestre cui si riferisce la Comunicazione e fino all'ultima liquidazione eseguita prima dell'operazione straordinaria o della trasformazione.
- 2 Nel caso, invece, in cui il soggetto dante causa non si sia estinto, la Comunicazione deve essere presentata:
  - dal soggetto avente causa, se l'operazione straordinaria o la trasformazione ha comportato la cessione del debito o del credito Iva; tale soggetto presenterà pertanto due distinte Comunicazioni secondo le modalità indicate nel punto 1). Conseguentemente il soggetto dante causa non deve presentare la Comunicazione relativamente all'attività oggetto dell'operazione straordinaria;
  - da ciascuno dei soggetti coinvolti nell'operazione, se l'operazione straordinaria o la trasformazione non ha comportato la cessione del debito o credito Iva in relazione alle operazioni da ciascuno di essi effettuate nel trimestre cui si riferisce la Comunicazione.

Nel caso in cui il soggetto avente causa riporti nel rigo VP8 della propria Comunicazione il credito maturato dal soggetto dante causa nell'ultima liquidazione periodica **deve essere barrata la casella "Operazioni straordinarie" nel rigo VP1 del quadro VP**. Tale casella va barrata anche nel caso in cui il soggetto avente causa riporti nel rigo VP9 una quota o l'intero ammontare del credito emergente dalla dichiarazione annuale Iva del soggetto dante causa, relativa all'anno precedente quello indicato nel frontespizio, ceduto, in tutto o in parte, a seguito dell'operazione straordinaria.



⇒ *Operazione straordinaria o trasformazione avvenuta nel periodo compreso tra il 1° giorno del mese successivo al trimestre e la data di presentazione della Comunicazione*

In tale ipotesi, la Comunicazione relativa alle operazioni poste in essere dal soggetto dante causa nel corso dell'intero trimestre precedente, deve essere sempre presentata dal soggetto avente causa se il soggetto dante causa si è estinto per effetto dell'operazione straordinaria, seguendo le modalità indicate al punto 1) e sempreché l'adempimento non sia stato assolto direttamente da tale ultimo soggetto prima della operazione straordinaria o della trasformazione.

Nell'ipotesi, invece, in cui a seguito dell'operazione straordinaria non si sia verificata l'estinzione del soggetto dante causa, ciascun soggetto partecipante all'operazione assolverà autonomamente l'adempimento relativamente alle liquidazioni effettuate nell'intero trimestre cui si riferisce la Comunicazione ed il trasferimento o meno del debito o credito Iva in conseguenza dell'operazione straordinaria assumerà rilevanza solo ai fini della Comunicazione da presentare nel periodo successivo, secondo le modalità indicate al punto 2).

### Acconto Iva

Nel nuovo modello, nel rigo VP13, è stata **aggiunta la casella dedicata all'indicazione del metodo** prescelto per il calcolo dell'acconto Iva.

Tale aggiunta si è resa necessaria in quanto l'Agenzia verifica l'importo dei versamenti Iva effettuati dal contribuente, facendo riferimento agli importi a debito indicati nella Comunicazione periodica, non più attraverso la dichiarazione Iva come avveniva in passato; tale informazione, in passato presente nel quadro VH della dichiarazione Iva, non era invece presente nella versione precedente della Comunicazione delle liquidazioni Iva.

VP13 Acconto dovuto

Metodo

1

2

In colonna 2 occorre indicare l'ammontare dell'acconto dovuto, anche se non effettivamente versato, ricordando che qualora l'ammontare dell'acconto risulti inferiore a 103,29 euro, il versamento non deve essere effettuato e pertanto nel rigo non va indicato alcun importo.

La casella 1, dedicata al metodo, deve essere compilata indicando il codice relativo al metodo utilizzato per la determinazione dell'acconto:

- "1" storico;
- "2" previsionale;
- "3" analitico - effettivo;
- "4" soggetti operanti nei settori delle telecomunicazioni, somministrazione di acqua, energia elettrica, raccolta e smaltimento rifiuti, eccetera.

**APPROFONDIMENTO 6: BILANCIO – I FATTI INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO NON CAMBIANO MAI LA NATURA DEL COMPONENTE**

In tema di redazione dei bilanci, l’Oic (Organismo Italiano di Contabilità) interviene con una *newsletter* (pubblicata il 19 marzo 2018) chiarendo le modalità attraverso le quali occorre tenere in considerazione i fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio (entro il termine di redazione del progetto di bilancio da parte degli amministratori, ovvero anche successivamente, entro il termine di approvazione del bilancio da parte dell’assemblea, se l’evento si dimostra particolarmente significativo).

**I fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio**

Il principio contabile Oic 29 distingue in due gruppi gli eventi.

Il **primo** comprende eventi che **devono necessariamente essere rilevati nei conti del bilancio in chiusura**, anche se manifestati dopo il 31 dicembre: si tratta di quei fatti positivi e/o negativi che evidenziano condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio. Lo stesso principio contabile ne propone alcuni esempi (che quindi non devono essere intesi come una elencazione tassativa):

- la definizione dopo la chiusura dell’esercizio di una causa legale in essere alla data di bilancio per un importo diverso da quello prevedibile a tale data;
- i fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell’esercizio da cui emerga che talune attività già alla data di bilancio avevano subito riduzioni durevoli di valore o riduzioni del valore di mercato rispetto al costo (a seconda delle fattispecie) ovvero evidenzino situazioni, esistenti alla data di bilancio, che incidano sulle valutazioni di bilancio (ad esempio il deterioramento della situazione finanziaria di un debitore, confermata dal fallimento dello stesso dopo la data di chiusura, che normalmente indica che la situazione di perdita del credito esisteva già alla data di bilancio, ovvero la vendita di prodotti giacenti a magazzino a fine anno a prezzi inferiori rispetto al costo, che fornisce l’indicazione di un minor valore di realizzo alla data di bilancio);
- la determinazione, dopo la data di chiusura dell’esercizio, del costo di attività acquistate o del corrispettivo di attività vendute, prima della data di chiusura dell’esercizio di riferimento;
- la determinazione, dopo la chiusura dell’esercizio, di un premio da corrispondere a dipendenti quale emolumento per le prestazioni relative all’esercizio chiuso;
- la scoperta di un errore o di una frode.

Il **secondo** gruppo di operazioni riguarda invece eventi che **non devono essere rilevati** nei conti della società (o, per meglio dire, impatteranno nei conti dell’anno successivo). Nel bilancio in chiusura è comunque richiesto di dare adeguata informativa (in nota integrativa) quando l’evento sia da intendersi rilevante per la valutazione dei risultati ottenuti. Anche in questo caso il principio contabile porta alcuni esempi di fatti da non rilevare:

- la diminuzione nel valore di mercato di taluni strumenti finanziari nel periodo successivo rispetto alla chiusura dell'esercizio, qualora tale riduzione riflette condizioni di mercato intervenute dopo la chiusura dell'esercizio;
- la distruzione di impianti di produzione causata da calamità;
- la perdita derivante dalla variazione dei tassi di cambio con valute estere;
- la sostituzione di un prestito a breve con uno a lungo termine conclusasi nel periodo tra la data di chiusura dell'esercizio e quella di formazione del bilancio.
- la ristrutturazione di un debito avente effetti contabili nel periodo tra la data di chiusura dell'esercizio e quella di formazione del bilancio.

### Il chiarimento dell'Oic

Come detto, sul tema è recentemente intervenuto l'Oic: tra i chiarimenti forniti, è presente un passaggio riguardante circa l'interpretazione da attribuire alla sezione 4 del principio contabile Oic 29, dedicato alla gestione dei **fatti interventi dopo la chiusura dell'esercizio**.

L'esempio rappresentato riguarda il classico caso di **esito del contenzioso** nei primi mesi dell'anno successivo quello oggetto di bilancio. Secondo l'Oic tale evento richiede **esclusivamente la necessità di aggiornare la stima** (in quanto passività già esistenti alla chiusura dell'esercizio, tenuto conto delle condizioni in essere alla data di chiusura del bilancio), **senza però procedere ad una riclassificazione della passività**: quindi l'importo accantonato deve essere oggetto di aggiornamento, ma la certezza sopravvenuta non può portare a riqualificare il fondo come debito.

### Esempio

La società Alfa Srl presenta un fondo in bilancio di 100.000 euro per un contenzioso legale. In data 13 marzo 2018 la causa si conclude negativamente per la società, che è chiamata a pagare la somma di 120.000 euro.

Secondo l'indicazione dell'Oic, nel bilancio al 31 dicembre 2017 occorre aggiornare lo stanziamento, tenendo conto dell'esito della causa, ma l'importo accantonato continua ad essere rilevato in un fondo nel passivo patrimoniale. Occorrerà girocontare tale importo da fondo a debito solo il 13 marzo 2018.

**APPROFONDIMENTO 7 : SCADE IL PROSSIMO 15 MAGGIO IL TERMINE PER ADERIRE  
ALLA ROTTAMAZIONE DI CARTELLE E AVVISI DI PAGAMENTO**

Il decreto fiscale D.L. 148/2017 ha offerto ai contribuenti la possibilità di presentare l'istanza di rottamazione delle cartelle e degli avvisi entro il termine del 15 maggio 2018.

Tale definizione agevolata (c.d. "Rottamazione-bis") riguarda tre profili di cartelle/avvisi, differenziati a seconda della data in cui è stato affidato il carico all'agente della riscossione:

- carichi affidati dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017: al fine di individuare i carichi rottamabili non rileva la data di notifica della cartella ma la data di affidamento del ruolo;
- carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016: sono rottamabili da parte dei contribuenti che non hanno già presentato domanda alla prima rottamazione (ai sensi del D.L. 193/2016);
- carichi per i quali erano in corso piani di rateazione alla data del 24 ottobre 2016 non in regola con i pagamenti delle rate scadute alla data del 31 dicembre 2016: sono rottamabili solo se vengono regolarizzate in unica soluzione entro il 31 luglio 2018 le rate del 2016.

Per sapere quali sono le cartelle e gli avvisi che rientrano nel perimetro della definizione agevolata 2000/17 è possibile compilare il *form* per richiedere il prospetto informativo (<http://www.entraterriscossione.it/RDC/richiestaPDA.action>) in cui sono distinti i carichi definibili e quelli non definibili.

**Le tempistiche successive alla protocollazione della domanda di adesione alla rottamazione**

Per aderire alla definizione agevolata per i carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017 è possibile effettuare la richiesta entro il 15 maggio 2018 con le seguenti modalità alternative:


- compilare l'apposito *form online* al link <https://servizi.agenziaentraterriscossione.gov.it/DefinizioneAgevolata/defAge2.do>;
- inviare la domanda di adesione alla definizione agevolata modello DA 2000/17 allegando copia del documento di identità alla casella di posta elettronica certificata della Direzione regionale di riferimento (esclusivamente mediante invio da altra casella pec);
- presentare la domanda di adesione alla definizione agevolata modello DA 2000/17 protocollandola presso lo sportello dell'Agenzia delle entrate-Riscossione.

In presenza di piani di rateazione, il versamento delle rate scadenti in data successiva alla data di presentazione del modello DA-2000/17 è sospeso fino alla data di scadenza degli importi rottamati.

L'agente della riscossione invierà ai contribuenti che hanno presentato l'istanza entro il 30 giugno 2018 per i carichi relativi al periodo 1° gennaio 2017-30 settembre 2017 (ovvero entro il 30 settembre 2018 per i carichi relativi al periodo 1° gennaio 2000-31 dicembre 2016) l'importo delle somme dovute ai fini della definizione agevolata, la scadenza delle eventuali rate e i bollettini da

utilizzare per il pagamento. In caso di diniego la comunicazione conterrà le specifiche motivazioni che non rendono rottamabile il debito (cartella o avviso) indicato dal contribuente nell'istanza di adesione.

Per i contribuenti, invece, che avevano una rateizzazione in essere al 24 ottobre 2016, l'Agenzia delle entrate-Riscossione invierà una prima comunicazione entro il 30 giugno 2018 con l'ammontare delle rate scadute al 31 dicembre 2016, che dovranno essere pagate in unica soluzione entro il 31 luglio 2018. In seguito, l'Agenzia delle entrate-Riscossione invierà una seconda comunicazione entro il 30 settembre 2018 con gli importi utili per la rottamazione.



## APPROFONDIMENTO 8 : LE NOVITÀ SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016

Il Regolamento UE 2016-679 dal prossimo 25 maggio porta seco nuovi adempimenti per imprese e professionisti che dovranno porre misure idonee e adeguate per il corretto trattamento dei dati dei propri clienti.

### Introduzione

Il Regolamento UE 2016-679 (di seguito GDPR) del 27 aprile 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale UE del 4 maggio 2016, sarà pienamente esecutivo dal 25 maggio 2018, abrogando la direttiva del '95 sulla protezione dei dati personali che è stata recepita dalla normativa nazionale attuale.

Pur collocandosi in continuità con la normativa precedente, il GDPR introduce alcune rilevanti novità, a partire dalle sanzioni amministrative che configurano un vero e proprio cambio di scala rispetto alla normativa attuale, arrivando, in funzione del tipo di violazione, a prevedere sanzioni fino a 20 milioni di euro o al 4% del fatturato complessivo dell'azienda o del gruppo di aziende.

### Le novità del GDPR

La principale novità del GDPR riguarda il principio di *accountability* del Titolare posto alla base della nuova normativa, cioè la responsabilizzazione del Titolare rispetto alle misure, organizzative e tecniche, poste in essere per conformarsi al GDPR. In base a questo principio, al Titolare è riconosciuto un certo livello di discrezionalità nel processo di adeguamento a fronte del quale è posto, però, l'obbligo di documentare le scelte fatte e le ragioni che le hanno motivate nell'ottica dell'adeguamento alla norma.

Vi sono poi alcune importanti misure che innovano la materia, le più importanti delle quali sono rispettivamente:

- nuovi diritti riconosciuti agli interessati e una particolare attenzione alla tutela dei minori;
- redazione e aggiornamento del Registro dei trattamenti, cioè dell'elenco delle operazioni (trattamenti) effettuate dal Titolare che prevedono l'utilizzo di dati personali;
- l'obbligo di definire a priori i termini di conservazione dei dati personali trattati e di dichiarare tale termine nell'informativa comunicata all'interessato;
- nuovi obblighi posti in capo al Titolare, tra cui:
  - l'obbligo di notifica al Garante delle violazioni di sicurezza relative a dati personali e la comunicazione della violazione agli interessati, se necessario;
  - l'obbligo di tenere conto della *Data Protection* fin dalla progettazione, in caso di sviluppo di nuovi servizi o per la revisione di quelli esistenti;

- l'obbligo di procedere a una analisi approfondita dell'impatto sui diritti e le libertà degli interessati quando l'innovazione comporti rischi particolari anche in virtù delle tecnologie innovative utilizzate;
- la riaffermazione della necessità di basare le misure di sicurezza su un'attenta analisi dei rischi;
- il ridisegno dei rapporti fra il Titolare e i fornitori di servizi che trattano dati personali per conto del Titolare stesso, con la previsione, a determinate condizioni, della responsabilità solidale dei due soggetti per i danni eventualmente provocati;
- la nuova figura del *Data Protection Officer* finalizzata a facilitare la corretta applicazione del GDPR da parte del Titolare.

### Le principali prescrizioni del GDPR

Come detto, tra le novità introdotte dal regolamento vi è il principio di "*responsabilizzazione*" (c.d. *accountability*), che attribuisce direttamente ai titolari del trattamento il compito di assicurare, ed essere in grado di comprovare, il rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati personali. In altri termini titolari e responsabili dovranno adottare comportamenti proattivi e tali da dimostrare la concreta adozione di misure finalizzate ad assicurare l'applicazione del regolamento, decidendo in via autonoma le modalità, le garanzie e i limiti del trattamento dei dati personali – nel rispetto delle disposizioni normative e alla luce di alcuni criteri specifici indicati nel regolamento.

Come evidenziato dal Garante uno dei criteri è sintetizzato dall'espressione inglese "*data protection by default and by design*", ossia dalla necessità di configurare il trattamento prevedendo fin dall'inizio le garanzie indispensabili "*al fine di soddisfare i requisiti*" del regolamento e tutelare i diritti degli interessati – tenendo conto del contesto complessivo ove il trattamento si colloca e dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati. Tutto questo deve avvenire a monte, prima di procedere al trattamento dei dati vero e proprio e richiede un'analisi preventiva e un impegno applicativo da parte dei titolari che devono sostanzialmente in una serie di attività specifiche e dimostrabili. Si tratta in altri termini di valutare il rischio inerente al trattamento e di adottare le misure idonee a mitigare sufficientemente il rischio.

In questo ambito, le misure di sicurezza devono "*garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio*" del trattamento; peraltro, la lista di cui al paragrafo 1 dell'articolo 32 è una lista aperta e non esaustiva ("*tra le altre, se del caso*"). Per lo stesso motivo, non potranno sussistere dopo il 25 maggio 2018 obblighi generalizzati di adozione di misure "minime" di sicurezza (*ex* articolo 33, Codice) poiché tale valutazione sarà rimessa, caso per caso, al titolare e al responsabile in rapporto ai rischi specificamente individuati come da articolo 32 del regolamento.

In quest'ottica, la nuova disciplina impone ai destinatari un diverso approccio nel trattamento dei dati personali, prevede nuovi adempimenti e richiede un'intensa attività di adeguamento, preliminare alla sua definitiva applicazione a partire dal 25 maggio 2018.



Con riguardo ai singoli adempimenti si sintetizzano alcune indicazioni metodologiche utili sulle misure organizzative necessarie per adeguarsi alla particolare disciplina:

- il nuovo regolamento conferma che ogni trattamento deve trovare fondamento in un'ideale base giuridica; i fondamenti di liceità del trattamento sono indicati all'articolo 6 del regolamento e coincidono, in linea di massima, con quelli previsti attualmente dal Codice *privacy* - D.Lgs. 196/2003;
- il consenso raccolto precedentemente al 25 maggio 2018 resta valido se ha tutte le caratteristiche individuate dal regolamento. In caso contrario, è opportuno adoperarsi prima di tale data per raccogliere nuovamente il consenso degli interessati secondo quanto prescrive il regolamento, se si vuole continuare a fare ricorso a tale base giuridica. In particolare, occorre verificare che la richiesta di consenso sia chiaramente distinguibile da altre richieste o dichiarazioni rivolte all'interessato, per esempio all'interno di moduli. Occorre prestare attenzione alla formula utilizzata per chiedere il consenso: deve essere comprensibile, semplice, chiara. In tale contesto è opportuno che i titolari di trattamento verifichino la rispondenza delle informative attualmente utilizzate a tutti i criteri sopra delineati, con particolare riguardo ai contenuti obbligatori e alle modalità di redazione, in modo da apportare le modifiche o le integrazioni eventualmente necessarie ai sensi del regolamento;
- vanno individuati i responsabili del trattamento e anche gli incaricati. Al riguardo il regolamento:
  - fissa più dettagliatamente (rispetto al Codice) le caratteristiche dell'atto con cui il titolare designa un responsabile del trattamento attribuendogli specifici compiti: deve trattarsi, infatti, di un contratto e deve disciplinare tassativamente almeno le materie riportate al paragrafo 3 dell'articolo 28 al fine di dimostrare che il responsabile fornisce "garanzie sufficienti" – quali, in particolare, natura, durata e finalità del trattamento o dei trattamenti assegnati, e categorie di dati oggetto di trattamento, le misure tecniche e organizzative adeguate a consentire il rispetto delle istruzioni impartite dal titolare e, in via generale, delle disposizioni contenute nel regolamento;
  - consente la nomina di *sub*-responsabili del trattamento da parte di un responsabile;
  - prevede obblighi specifici in capo ai responsabili del trattamento, in quanto distinti da quelli pertinenti ai rispettivi titolari (tenuta del registro dei trattamenti svolti, l'adozione di idonee misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei trattamenti, la designazione di un DPO).

All'uopo andrà all'uopo verificato che i contratti o altri atti giuridici che attualmente disciplinano i rapporti con i rispettivi responsabili siano conformi a quanto previsto, in particolare, dall'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento.

Pur non prevedendo espressamente la figura dell'"incaricato" del trattamento, il regolamento non ne esclude la presenza in quanto fa riferimento a "*persone autorizzate al trattamento dei dati*



*personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile*". Per gli incaricati occorre una nomina contenente peraltro le istruzioni operative per i trattamenti;

- andrà valutata la designazione di un "responsabile della protezione dati" (DPO) per l'attività esercitata. Il regolamento tratteggia le caratteristiche soggettive e oggettive di questa figura (indipendenza, autorevolezza, competenze manageriali: si vedano articoli 38 e 39). Il DPO coopera con l'Autorità (e proprio per questo, il suo nominativo va comunicato al Garante e costituisce il punto di contatto, anche rispetto agli interessati, per le questioni connesse al trattamento dei dati personali (articoli 38 e 39 del Regolamento). Secondo le indicazioni del Regolamento, la nomina del DPO è obbligatoria:
  - se il trattamento è svolto da un'Autorità pubblica o da un organismo pubblico, con l'eccezione delle autorità giudiziarie nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali; oppure
  - se le attività principali del titolare o del responsabile consistono in trattamenti che richiedono il monitoraggio regolare e sistematico di interessati su larga scala; oppure
  - se le attività principali del titolare o del responsabile consistono nel trattamento su larga scala di categorie particolari di dati o di dati personali relativi a condanne penali e reati;
- a partire dal 25 maggio 2018, tutti i titolari dovranno notificare all'Autorità di controllo le violazioni di dati personali di cui vengano a conoscenza, entro 72 ore e comunque "senza ingiustificato ritardo", ma soltanto se ritengono probabile che da tale violazione derivino rischi per i diritti e le libertà degli interessati. Pertanto, la notifica all'autorità dell'avvenuta violazione non è obbligatoria, essendo subordinata alla valutazione del rischio per gli interessati che spetta, ancora una volta, al titolare. Se la probabilità di tale rischio è elevata, si dovrà informare delle violazioni anche gli interessati, sempre "senza ingiustificato ritardo. All'uopo sarà necessario predisporre protocolli organizzativi che consentano di intervenire tempestivamente e procedere senza ritardo alla comunicazione al Garante;
- tutti i titolari di trattamento dovranno in ogni caso documentare le violazioni di dati personali subite, anche se non notificate all'autorità di controllo e non comunicate agli interessati, nonché le relative circostanze e conseguenze e i provvedimenti adottati.

\* \* \* \* \*

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.  
Distinti saluti.

Luca Galassi